



# CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto  
Segreteria Generale  
Municipio Via Livatino s.n.c.  
74016 Massafra

## REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

### INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità*
- Art. 2 – Modalità di ripresa e trasmissione*
- Art. 3 – Attività di ripresa fotografica e audiovisiva effettuata nell'esercizio del diritto di cronaca*
- Art. 4 - interviste*
- Art. 5 – Attività di ripresa fotografica e audiovisiva effettuata dal pubblico che assiste ai lavori*
- Art. 6 – Limitazioni alle riprese audiovisive delle sedute*
- Art. 7 – Limiti di trasmissione e commercializzazione da parte dei terzi autorizzati*
- Art. 8 – Diritto di accesso alle trascrizioni*
- Art. 9 – Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese audiovisive*
- Art. 10 – Norme di rinvio*
- Art. 11 – Entrata in vigore*



# CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto  
Segreteria Generale  
Municipio Via Livatino s.n.c.  
74016 Massafra

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riprese audiovisive, trasmesse a mezzo radio, televisione o a mezzo web delle sedute pubbliche del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, al fine di garantire e favorire, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa la conoscenza e la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali.

## **Articolo 2 – Modalità di ripresa e trasmissione**

1. L'attività di ripresa audiovisiva delle sedute degli organi collegiali di cui all'art. 1 è effettuata:

- a) direttamente dall'ente o tramite proprio incaricato;
- b) da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca;
- c) da soggetti terzi autorizzati.

2. L'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione è oggetto di preventiva informativa da parte del Presidente competente, del Consiglio o di Commissione (*di seguito Presidente dell'organo collegiale*) a tutti i partecipanti della seduta. Il Presidente è altresì tenuto a dare comunicazione delle autorizzazioni alle video riprese rilasciate ai soggetti terzi autorizzati.

3. La possibilità di riprese audiovisive nella sala consiliare è portata a conoscenza del pubblico con l'affissione di specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

4. Le telecamere per la ripresa sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente, e comunque sempre nella sua interezza, lo spazio riservato ai componenti l'organo collegiale.

5. I consiglieri possono opporsi alla videoregistrazione e diffusione per motivi legittimi, in particolare quando esse siano idonee a rivelare lo stato di salute. In quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento del Consigliere senza ripresa identificativa.

6. I consiglieri, durante i lavori del consiglio, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.

7. Il Presidente dell'organo collegiale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute dell'organo medesimo, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o dell'oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese quando le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare o di commissione. In entrambi i casi, il Presidente comunica all'aula immediatamente sia la decisione che la motivazione.

8. La ripresa audiovisiva dei lavori dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione, con la sola eccezione dei tempi tecnici necessari per l'eventuale sostituzione del supporto di registrazione. Nel corso della seduta gli interventi di ciascun componente degli organi di cui al punto 1 e degli altri soggetti che



# CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto  
Segreteria Generale  
Municipio Via Livatino s.n.c.  
74016 Massafra

partecipano alla seduta dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo, né interruzioni.

**9.** Non potranno essere oggetto di ripresa audio video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente dell'organo collegiale.

**10.** La diffusione delle trasmissioni delle sedute consiliari o di commissione potrà essere effettuata in diretta o in differita.

**11.** Le riprese video, effettuate direttamente dall'Ente, o dal soggetto affidatario del servizio, potranno poi essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito del Comune.

**12.** I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna.

### ***Articolo 3 - Attività di ripresa fotografica e audiovisiva effettuata nell'esercizio del diritto di cronaca***

**1.** Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale o delle Commissioni da parte di giornalisti, fotoreporter e operatori di testate giornalistiche, emittenti radio e/o televisive, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca sono, in genere, consentite, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e del Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 196/2003. Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radio e/o televisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine.

**2.** I rappresentanti delle testate giornalistiche o delle emittenti televisive che intendano effettuare le riprese, dovranno accreditarsi presentando al Presidente dell'organo collegiale comunicazione del loro intendimento, anche verbalmente e immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio o della Commissione.

**3.** L'attività di ripresa non potrà in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento della seduta consiliare o di commissione. Il Presidente dell'organo collegiale si avvale comunque dei poteri conferitigli dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni, per garantire che le modalità di ripresa audiovisiva, specie allorché siano copresenti in sala più emittenti televisive, non interferisca con i lavori consiliari, pregiudicandone l'ordinato svolgimento.

### ***Articolo 4 – Interviste***

**1.** Gli Amministratori e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio o della Commissione durante lo svolgimento delle sedute.

### ***Articolo 5 – Attività di ripresa fotografica e audiovisiva effettuata dal pubblico che assiste ai lavori***

**1.** Le riprese delle sedute consiliari possono essere effettuate anche da persone presenti tra il pubblico che assiste ai lavori del Consiglio o della Commissione, con propri mezzi e senza possibilità di allaccio alla rete elettrica del Comune, purché i Consiglieri e il pubblico presenti siano stati debitamente informati all'inizio della seduta, dal Presidente dell'organo collegiale, di tali riprese e delle successive modalità di diffusione. Queste ultime devono realizzarsi nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela e di trattamento dei dati



# CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto  
Segreteria Generale  
Municipio Via Livatino s.n.c.  
74016 Massafra

personali con particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle disposizioni di legge le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo.

2. Per poter effettuare le riprese i soggetti di cui al comma precedente devono essere espressamente autorizzati dal Presidente dell'organo collegiale a seguito della presentazione, anche immediatamente prima dell'inizio della seduta, di una richiesta contenente:

- a) le generalità di colui che effettua la ripresa;
- b) le modalità e le finalità (documentaristica, divulgativa, informativa) delle riprese;
- c) le modalità di diffusione (radiotelevisiva, web, diretta, differita, ecc.);
- d) una dichiarazione con la quale colui che effettua la ripresa assume l'obbligo:
  - di trattare i dati personali contenuti nel documento audiovisivo realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
  - di rispettare le norme del presente regolamento, anche per quanto concerne il divieto di interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento delle sedute consiliari;
  - di non utilizzare le immagini a scopo di lucro, ma esclusivamente per le finalità dichiarate nell'istanza;
  - di astenersi da qualsiasi artificiosa manipolazione del contenuto del documento audiovisivo realizzato.

3. Il Presidente dell'organo collegiale, acquisita la richiesta e valutatene le finalità, autorizza l'effettuazione delle riprese. L'autorizzazione rilasciata comporta, per chi effettua le riprese, il rispetto degli obblighi sopra richiamati ed in particolare l'assunzione di responsabilità in caso di violazione delle norme di legge indicate al comma 1.

## **ARTICOLO 6 – LIMITAZIONI ALLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE**

1. Il Presidente dell'organo collegiale dispone il divieto di effettuazione delle riprese audiovisive di cui al presente regolamento, ogni qualvolta le discussioni consiliari riguardino dati personali, qualificati come sensibili e giudiziari, nel rispetto della normativa vigente, la cui indebita divulgazione lederebbe la riservatezza dei soggetti ai quali si riferiscono, fermo restando i casi nei quali la seduta del Consiglio è segreta, ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

2. In ogni caso il Presidente dell'organo collegiale, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio o della Commissione e tutti coloro che intervengono alla seduta, all'esigenza di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati, evitando quindi di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alle finalità del dibattito.

3. Il Presidente dell'organo collegiale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio o della Commissione, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno, per ragioni di tutela della riservatezza e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta.

## **ARTICOLO 7 – LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DA PARTE DEI TERZI AUTORIZZATI**

1. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

2. I soggetti autorizzati alle riprese audio visive si obbligano:

- a) a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
- b) a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di qualsiasi genere;



# CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto  
Segreteria Generale  
Municipio Via Livatino s.n.c.  
74016 Massafra

*c) a non manipolare il materiale registrato in modo tale da indurre in inganno il fruitore delle immagini e delle registrazioni sul reale contenuto degli interventi.*

## **ARTICOLO 8 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI**

*1. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso ai verbali delle sedute consiliari, lo stesso diritto è esercitabile nei confronti delle registrazioni audiovisive, in quanto non costituenti semplice documento amministrativo, solo per specifiche e circostanziate motivazioni di interesse.*

## **ARTICOLO 9 - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE**

*1. Nel rispetto della generale normativa in materia di tutela dei dati personali cui si rinvia, il Comune è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive effettuate direttamente dall'Ente.*

*2. Il Responsabile del trattamento verrà individuato con atto da parte del Servizio competente.*

*3. Il gestore privato a cui è affidato l'incarico di riprese audiovisive e/o la successiva gestione, è egualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati.*

*4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese audiovisive deve indicare preventivamente il nome del titolare e altresì il nome del responsabile del trattamento dei dati.*

## **Articolo 10 – Norme di rinvio**

*1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione di dati personali e, per la parte ad essi attinenti, del Regolamento comunale, per la disciplina delle modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e dei singoli Regolamenti relativi al funzionamento degli organi collegiali.*

## **Articolo 11 - Entrata in vigore**

*1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.*